

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO E L'ASSOCIAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "XI EDIZIONE FESTA MEDIEVALE –
MEMORIAE ET HISTORIAE DE SEMIFONTE" ANNO 2019.**

di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e L.R.T. 9 dicembre 2002 n. 42 e ss.mm.ii.

L'anno 2019 il giorno ... , del mese di, in Loc. Barberino Val d'Elsa, sede del palazzo Comunale in Via Cassia n° 49, con la presente scrittura privata

TRA

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (di seguito "Unione"), con sede in Via Cassia, 49 – 50021 loc. Barberino val d'Elsa – Comune di Barberino Tavarnelle - Codice fiscale e partita IVA 94188150489 / 06116340487, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Cultura sport e pari opportunità, Dr.ssa Gianna Magnani nata a Firenze il 18-10-1975, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

e

l'Organizzazione/Associazione denominata _____
(di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 13/06/2019 al giorno 03/07/2019 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.unionechiantifiorentino.it, in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale di accedere alla collaborazione con l'ente per la realizzazione della XI edizione della tradizionale

manifestazione di rievocazione storica delle origini medievale della Comunità di Barberino Val d'Elsa denominata "Memoriae et Historiae de Semifonte";

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente, di cui si allega il progetto presentato in sede di procedura di gara (All. A);
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali basati su sette principi fondamentali quali: umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità e universalità;
- l'Associazione "....." è iscritta nel registro della Regione Toscana dal _____ con il numero
- lo schema della presente è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 988/68 del 11/06/2019.

CONSIDERATO

- che tutta una serie di provvedimenti legislativi vanno nella direzione di rendere i cittadini protagonisti del proprio territorio e di favorire l'attivazione di strumenti per valorizzare le risorse delle comunità locali.
- Che la crescente domanda di servizi sociali, educativi e culturali rappresenta una grande sfida per la salvaguardia della nostra comunità e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro comune.
- Che il volontariato con le sue grandi risorse umane, la forte passione civile e di partecipazione può contribuire a migliorare il funzionamento dei servizi bibliotecari, musei, luoghi di interesse culturale, ambientale, storico e servizi di trasporto educativo e sociale.
- Che obiettivo condiviso è l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune.
- Che l'esperienza dei volontari può essere messa in campo a supporto delle diverse attività per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità e la qualità dei servizi comunali.
- Che l'Unione, nell'ambito dei programmi di sviluppo del settore culturale intende dare impulso all'attivazione di un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato, definendo criteri e modalità volti a dare certezze operative ed a garantire la qualità dei risultati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Richiami e premesse

Unione Comunale ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione della realizzazione del progetto culturale "XI edizione della Festa Medievale – Memoriae et Historiae de Semifonte" anno 2019, come dettagliatamente descritto ai successivi artt. 4 e 5.

L'Associazione " _____ " si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nella presente convenzione ai successivi artt. 4 e 5.

Articolo 3 – Finalità

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino si avvale dell'attività dell'Associazione per l'organizzazione e la gestione delle attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, aventi finalità aggreganti ed inclusive, e mezzo di diffusione della tradizione culturale locale quali la realizzazione della Festa Medievale di Barberino Val d'Elsa.

Articolo 4 – Prestazioni

L'attività da affidarsi prevede l'organizzazione di una manifestazione di rievocazione storica che preveda un allestimento del centro storico di Barberino Val d'Elsa adeguato al momento storico rievocato, in particolare la Festa dovrà promuovere la cultura, la storia e l'economia locale ispirata al XIII secolo nel borgo di Barberino, con la realizzazione di eventi ed attività artistiche a tema (sbandieratori, falconieri etc.), e spettacoli anche ispirati ai personaggi di storia e letteratura locale, l'allestimento di un mercato tipico con arti e mestieri di ispirazione medievale, la realizzazione di un corteo storico di figuranti con abiti a tema, l'organizzazione di un'area giochi di impronta storica (21 e 22 settembre 2019).

In particolare l'associazione dovrà occuparsi delle seguenti attività:

- a) ricerca, selezione e gestione degli ingaggi degli artisti singoli, gruppi storici figuranti ed associazioni storiche che parteciperanno alla manifestazione, degli espositori per il mercato, della loro ospitalità, ristorazione e trasporti e di ogni pratica amministrativa legata all'esecuzione delle varie esibizioni ed attività;
- b) ogni attività necessaria alla preparazione e realizzazione del corteo storico e la messa in scena di spettacoli a tema anche con personaggi di storia e letteratura locale, ivi compresa la ricerca, noleggio e rimessa in uso di abiti storici necessari per i figuranti;

- c) progetto di allestimento del centro storico con individuazione delle aree a tema (mercato, area giochi, osteria etc..) con ricerca e reperimento in proprio di parte delle attrezzature tecniche necessarie;
- d) promozione dell'evento;
- e) acquisizione agibilità e licenza di pubblico spettacolo, rispettando i requisiti previsti dall'avviso di selezione, per il quale l'associazione affidataria si farà carico di richiedere tutti i permessi e i titoli abilitanti necessari allo svolgimento delle attività di che trattasi;
- f) Gestione diretta degli aspetti legati alla sicurezza dell'evento in rispetto della vigente normativa con particolare riguardo alle recenti norme sulla Safety e Security;

L'Associazione si impegna inoltre a:

- a. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08;
- b. garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza degli eventi aperti al pubblico;
- c. segnalare al competente Ufficio comunale ogni problema sorto nell'espletamento dell'attività, che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi, e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati;
- d. garantire la pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi assegnati e concessi e direttamente interessati dagli allestimenti;

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale, ferma restando la necessità di coordinamento con l'Area Cultura, Sport, PO dell'Unione, e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Articolo 5 - Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti come indicato **nel progetto presentato in sede di partecipazione alla selezione**, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

In particolare l'associazione dichiara di impiegare nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione il personale come esemplificato nello schema sotto descritto:

N. volontari	Qualifica volontari	Attività e mansioni da svolgere in Convenzione

L'Associazione si impegna ad istruire correttamente i volontari impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione e garantisce il possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle prestazioni; garantisce pertanto la necessaria formazione ai volontari impegnati, l'efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari stessi, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

In particolare l'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio dell'area di svolgimento degli eventi, accoglienza ed informazioni al pubblico.

Nello svolgimento di tali attività i volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'associazione si impegna inoltre a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato ed ha garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Unione Comunale e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 "Assicurazioni obbligatorie" del D.Lgs. 117/2017, con polizza contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ –
Agenzia di _____, numero _____ in
data _____, scadenza _____.

Articolo 6 – Responsabilità

L'Associazione è direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da essa posti in essere con collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione del progetto culturale "*Memoria et Historiae de Semifonte*" XI edizione della Festa Medievale anno 2019;

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

L'associazione affidataria è responsabile per tutti i danni a persone o a cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza della loro partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione affidataria sollevando e rendendo indenne l'Unione fin d'ora, rispetto e limitatamente a tali iniziative, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali si ritenessero danneggiati.

L'Associazione solleva l'Amministrazione da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei confronti dell'Ente da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente avviso.

L'Associazione si fa carico dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta culturale presentata.

Articolo 7 – Impegni generali dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

L'Unione Comunale garantisce piena collaborazione al soggetto proponente per la realizzazione del progetto culturale di che trattasi.

In particolare provvederà a supportare l'Associazione aggiudicataria facendosi carico di fornire i seguenti servizi a supporto della manifestazione in oggetto:

- garantire piena collaborazione al soggetto proponente per la realizzazione del progetto culturale provvedendo in particolare a supportare l'Associazione aggiudicataria nella sua azione di promozione della manifestazione, mettendo a disposizione dell'iniziativa il proprio addetto stampa ed i canali istituzionali dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per pubblicizzare la manifestazione;
- concessione gratuita dei seguenti spazi pubblici: Via Francesco da Barberino, Piazza Barberini, Vicolo San Bartolo, Piazzetta Ugo Capocchini, Via Vittorio Veneto;
- mettere a disposizione della Manifestazione le attrezzature necessarie (palco, sedie, ecc..);

Articolo 8 – Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione dell'Unione Comunale provvede, ai sensi dell'art. 56 c.2 del D.lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per le seguenti tipologie di attività, come indicato al punto 3 dell'avviso di selezione:

- spese sostenute per gli spettacoli e o intrattenimenti inseriti nel programma;
- spese per la SIAE;
- spese per l'allestimento dei vari punti di intrattenimento;
- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario in genere ivi compreso le spese di affissione;
- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti il progetto;
- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (es. carburante, trasporto mezzi pubblici etc);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese per il servizio di sorveglianza;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- altre spese riconducibili alla realizzazione del progetto culturale;
- costi indiretti per la quota parte direttamente imputabili alla attività della presente convenzione.

Il valore della presente convenzione è di € 11.000,00 (undicimila/00) a titolo di rimborso spese (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi).

Il pagamento avverrà pertanto secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 50% della somma totale stanziata dall'Unione, alla consegna del materiale promozionale;
- il restante 50% a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute, con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate ed una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta.

In particolare la relazione finale sullo svolgimento dell'iniziativa, a firma del legale rappresentante, dovrà descriverne i tempi e la durata effettiva, il raggiungimento degli obiettivi, la partecipazione di pubblico e quant'altro utile per la valutazione degli esiti accompagnata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (es., locandine, manifesti, articoli di rassegna stampa, che dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura "Con il contributo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino").

Dalla relazione deve altresì evincersi la corrispondenza delle varie iniziative svolte al progetto presentato e approvato dall'Amministrazione: eventuali difformità devono essere debitamente motivate.

Resta inteso che l'Unione Comunale si riserva di chiedere la restituzione delle somme erogate non risultanti da fatture o ricevute giustificative allegate al prospetto consuntivo presentato

dall'Associazione.

Il contributo finanziario potrà **non essere liquidato** nel caso in cui:

- l'attività sostenuta dal contributo non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- non siano state ottenute le autorizzazioni, concessioni, nulla osta etc. obbligatorie per la realizzazione dell'evento.

La presente non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali che l'Unione Comunale eroga a norma del regolamento per la concessione di finanziamenti e di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015 adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore.

Articolo 9 – Locali e attrezzature

Le sedi di svolgimento delle attività culturali in convenzione sono molteplici. (varie vie del centro storico)

Ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione ambientale e culturale del luogo e del suo contesto.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

Articolo 10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti a carico dell'Associazione, l'Amministrazione dell'Unione Comunale si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente stesso con conseguente esclusione del soggetto da futuri Bandi e Avvisi.

Inoltre, questo Ente può risolvere la presente:

- qualora prima dell'avvio delle attività in convenzione l'Associazione non abbia presentato le autorizzazioni necessarie all'acquisizione di agibilità e licenza di pubblico spettacolo ed il piano delle misure di sicurezza redatto in rispetto della vigente normativa con particolare riguardo alle recenti norme sulla Safety e Security;
- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con questa amministrazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Unione Comunale.

Articolo 11 – Controllo

L'Unione Comunale a mezzo del proprio personale o con altre modalità verificherà la rispondenza delle prestazioni rese a quanto stabilito nella presente convenzione.

Articolo 12 – Penali

Per la mancata realizzazione di ogni concerto/evento di cui alle prestazioni richieste e dettagliate all'art. 4 della presente convenzione, l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino applicherà una penale pari alla relativa quota parte dell'importo totale, il cui ammontare sarà detratto dal contributo in sede di liquidazione.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Unione Comunale ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Firenze.

Articolo 14 – Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 15 Decorrenza e durata della Convenzione

La durata della Convenzione è temporanea con decorrenza dalla data di affidamento del progetto fino al 30 ottobre 2019 data entro la quale devono concludersi tutte le fasi ivi inclusa quella di rendicontazione.

Articolo 16 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese inerenti a conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso.

Per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

Per l'Associazione
